



Comune di San Giorgio Bigarello

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE ZONE NON SERVITE DALLO SCUOLABUS E DEL TRASPORTO ANZIANI AI CENTRI DIURNI INTEGRATI

L'anno _____ addì _____ del mese di _____
_____ in _____ presso _____
_____ fra:

il **Comune di San Giorgio Bigarello**, codice fiscale 80004610202 partita IVA 00474420205, rappresentato da _____ visto il decreto sindacale assunto a protocollo generale dell'ente al numero _____ del _____;
e

l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale

_____ codice fiscale _____ partita IVA _____ rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante della stessa avente sede legale in _____ costituita in data _____ iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi della Decreto Legislativo n. 117/2017, in data _____ con _____ n. _____, di seguito denominata Associazione;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del terzo settore" che all'art. 56, consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"
- la Delibera di Giunta comunale n. ___ del _____ di indirizzo per l'individuazione di enti del terzo settore disponibili alla gestione del servizio di trasporto scolastico nelle zone non servite dallo scuolabus e di trasporto anziani ai centri diurni, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "codice del terzo settore" e di approvazione dello schema di convenzione;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative n. ___ del _____ recante "_____";

Premesso che:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le ammini-

strazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- l’art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale o nel registro previsto durante il periodo transitorio (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con l’iscrizione al RUNTS e con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, di accedere alla collaborazione di cui all’oggetto;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionato l’Ente del Terzo Settore denominato _____ per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune di San Giorgio Bigarello affida all’Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____ che accetta, la gestione del servizio di trasporto scolastico nelle zone non servite dallo scuolabus e del trasporto anziani al centro diurno svolgendo le seguenti attività:

- il trasporto scolastico (andata/ritorno) nelle zone del Comune di San Giorgio Bigarello non servite dallo scuolabus in osservanza del calendario scolastico trasmesso dall’Istituto Comprensivo San Giorgio;
- il trasporto anziani (andata/ritorno) presso i centri diurni integrati, nelle fasce orarie concordate con gli utenti interessati.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità e gli orari di svolgimento delle attività individuate nell'art.1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

I volontari dovranno prestare sorveglianza durante il percorso, curare le operazioni di salita e di discesa degli utenti, e in particolare per il trasporto scolastico consegnare i minori al personale della scuola di appartenenza, riconsegnarli ai genitori o adulti delegati al termine del servizio, previo accertamento della loro effettiva identità.

I volontari sono responsabili del corretto comportamento da parte degli utenti durante il tragitto e dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli stessi.

I volontari dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento.

L'Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, dovrà garantire la disponibilità di un sufficiente numero di volontari e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Articolo 3 - Esecuzione delle attività. Impegni del Comune e obblighi dell'associazione

Sia l'Associazione che il Comune di San Giorgio Bigarello sono tenuti a identificare e segnalare all'altra parte il Responsabile della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento dell'accompagnamento e, in caso di necessità, i mezzi comunali. È tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile identificato dall'Associazione, ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione l'elenco nominativo dei volontari e si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità nei periodi e orari concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Responsabile identificato dall'Amministrazione comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Associazione dovrà garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato e responsabile in ogni circostanza nella quale siano chiamati ad operare.

I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità e dovranno in particolare essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 4 Marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/U. E. relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile.

L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.

I Responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.

I Responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici.

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, il Responsabile individuato dall'Associazione presenta alla Amministrazione Pubblica una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 4 – Assicurazione soci aderenti

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di San Giorgio Bigarello e i volontari a tal fine utilizzati.

Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di San Giorgio Bigarello, neanche a titolo precario o a tempo determinato. L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente.

Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti normative per tutto il periodo di validità della convenzione.

L'Associazione ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO) verso terzi (RCT).

A tal fine l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di

_____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Ha inoltre stipulato polizza per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate: Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

_____ Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri delle suddette polizze, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

Articolo 5 – Sede attività

La sede dell'attività è il territorio comunale con trasporto presso l'istituto comprensivo San Giorgio e i centri diurni integrati della dei comuni limitrofi.

L'Associazione garantisce un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza.

Articolo 6 – Strutture e attrezzature

L'Associazione mette a disposizione, per le attività previste dalla presente convenzione i seguenti mezzi:

L'Amministrazione comunale mette a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione i mezzi comunali in caso di necessità per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 7 – Importo dei servizi

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- carburante e affini;
- spese per trasporto pubblico;
- spese personali per il decoro dei volontari;
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- revisione e manutenzione dei mezzi;
- per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- assicurazioni;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
 - spese per attrezzature e strumenti di protezione individuali (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) necessari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- costi telefonici sostenuti inerenti all'attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l'Associazione annualmente trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento dell'attività;
- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione.

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consun-

tiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente

L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

Il Comune di San Giorgio Bigarello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. La liquidazione avverrà mediante accredito sul CC comunicato dall'Associazione, successivamente alla presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute e alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dalla presentazione della suddetta documentazione.

Articolo 8 – Durata

La convenzione ha validità dal 01/09/2023 al 31/12/2025.

ART. 9 – Importo

A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in euro 2.333,33 per l'anno 2023, in euro 7.000,00 per gli anni 2024 e 2025, per un importo complessivo di euro 16.333,33 per tutta la durata della convenzione.

Articolo 10 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione

L'Amministrazione comunale assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, le Parti danno atto che i dati personali trasmessi nel corso e in funzione del rapporto contrattuale verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento di "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679", reciprocamente reso.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità com-

petenti;

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

- qualora sopraggiungano per l'Associazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal Registro Generale Regionale delle Associazioni senza scopo di lucro

Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione comunale degli impegni assunti.

Articolo 13 - Controversie

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Foro competente è il Foro di Mantova.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 15 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per Associazione _____ (F.to _____ in modalità elettronica)

Per il Comune di San Giorgio Bigarello, Il Responsabile dell'Area servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative (F.to _____ in modalità elettronica)